



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE X

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spadola n. 56 Pal. Ex Consorzio - Tel. 0932 676417 – Fax 0932 654280

E-mail protezione.civile@comune.ragusa.it

Ordinanza n° 194/08

IL SINDACO

Vista la L.R. n. 16 del 06.04.1996;

Visto l'art. 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 (T.U. P. S.) ;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con Delibera C.C. N° 64 del 30.10.97;

Visto l'art. 40 del Regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole approvato con Delibera del C.C. n. 216 del 27.05.2008.

ORDINA

Durante il periodo 15 Giugno – 15 Ottobre 2008, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n° 3267, e in quelli previsti nel piano Regionale di difesa dei boschi e delle aree protette dagli incendi, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è **assolutamente vietato**:

accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;

usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;

fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui al presente articolo, rilasciando apposita autorizzazione nella quale dovranno essere contenute anche le modalità di esercizio delle attività sopra indicate.

Nei sopraddetti terreni, nel periodo dal 15 Giugno al 15 Luglio, è ammessa l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco, solo se preventivamente autorizzati, per iscritto, dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; è autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco lontano dalla vegetazione circostante. In ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire, con ogni cautela, nelle ore mattutine comprese tra le 5.00 e le 06.30, ad esclusione delle giornate calde e ventose, ed essendo stato, preventivamente, sentito il Distaccamento Forestale competente.

Della zona e dell'orario di abbruciamento, dovrà darsi, di volta in volta, preventiva comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio; è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che, ogni rischio di accensione sia scongiurato. L'Amministrazione Forestale è autorizzata a svolgere, con le limitazioni di cui al presente articolo, nei perimetri e nei territori di loro competenze, le operazioni di cui sopra.

In aree circoscritte e opportunamente attrezzate, è consentito, per finalità connesse all'attività turistica e di ristorazione, l'uso del fuoco, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio da parte di chi ne assume la responsabilità.

I proprietari e i conduttori di boschi limitrofi alle ferrovie, alle strade nazionali e provinciali, dovranno creare, in prossimità dei confini, delle pertinenze ferroviarie e stradali, una fascia sgombra da sterpi ed erbe secche, osservando quanto citato sopra;

Dal 15 Giugno al 15 Ottobre è vietato gettare dai veicoli o, comunque, abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Per l' impiego di fuochi controllati in agricoltura, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

I conducenti di automezzi dotati di marmitta catalitica dovranno evitare le fermate del mezzo a caldo in prossimità di luoghi ove sono presenti accumuli di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi che possa determinare l'innesco e lo sviluppo dell'incendio.

I proprietari e i conduttori di terreno, non compresi tra i boschi e le macchie di cui all'art. 1 della Legge Regionale 19/08/1999 n. 13, possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, anche nel periodo dal 15 Giugno / 15 Luglio e dal 15 Settembre / 15 Ottobre, previa <<**dichiarazione di responsabilità**>> da presentare al Distaccamento Forestale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti. **Le Dichiarazioni di responsabilità dovranno essere presentate al Distaccamento Forestale**, competente per territorio, in duplice copia, in carta semplice, tre giorni prima della data prevista per la loro esecuzione e dovranno contenere l'indicazione precisa del luogo, della superficie e dell'oggetto dell'abbruciamento, delle modalità di esecuzione dello stesso e delle cautele che si intendono adottare, con precisazione del numero degli operatori, che, in ogni caso, non deve essere inferiore a tre, dei mezzi e delle attrezzature che saranno utilizzati per garantire la sicurezza delle operazioni, nonché le generalità complete del responsabile delle operazioni medesime e il periodo indicativo in cui si intendono effettuare. Gli interessati dovranno attenersi, strettamente, a quanto dagli stessi dichiarato e dovranno esibire copia della dichiarazione recante il visto del distaccamento forestale, competente per territorio, su richiesta al personale avente qualifiche di PG. e PS.

I proprietari e i conduttori dei terreni sopra menzionati, dovranno effettuare gli **abbruciamenti** autorizzati entro l'arco temporale prescritto, preavvisando il Distaccamento Forestale competente, del giorno e dell'ora precisa dell'inizio dell'operazione, in ogni caso, l'uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, **dalle ore 05.00 alle ore 06.30**, ad esclusione delle giornate calde e ventose ed essendo stato, preventivamente, sentito il Distaccamento Forestale competente. Le operazioni dovranno sospendersi, per iniziativa del responsabile, o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche, nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

I Comandi Militari, durante il periodo di grave pericolosità nell'esecuzione di esercitazioni, campo e tiri, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Anche quando è stato acceso il fuoco, nel tempo e nei modi e alla distanza richiesta, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere, col numero occorrente di persone, che in ogni caso non deve essere inferiore a tre, con mezzi e attrezzature, atti a garantire la sicurezza delle operazioni, fino a quando il fuoco si è spento;

Si avverte, altresì, che nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'art. 1 della Legge 1 Marzo 1975

n° 47, i cui soprassuoli, boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

Tali zone non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Si fa obbligo ai proprietari dei lotti di terreno non edificati, di effettuare la pulitura della vegetazione spontanea al fine di prevenire pericolo di incendi.

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423Bis, 424, 425 e 449 del codice penale e fatte salve le norme vigenti in materia, le violazioni e i divieti di cui sopra, saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell' Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza.

Ragusa li, 03 /06/2008

sp/GL

IL SINDACO
(Nello Dipasquale)